

CONTRIBUTI SINDACALI NAZIONALI 2022

1. Il contributo sindacale nazionale per ogni agente iscritto alla **Sezione A del RUI - operativo** - è fissato in € **330,00**.
2. Il contributo sindacale nazionale aumenta di € **44,00** per ogni dipendente di agenzia, **oltre i primi due**.
3. Il contributo sindacale è fissato in € **127,00** per i seguenti casi:
 - a) iscritto alla Sezione A del RUI - non operativo;
 - b) iscritto alla Sez. E del RUI, ma proveniente per cancellazione e trasferimento dalla Sez. A - non operativo - del RUI;
 - c) non iscritto al RUI, ma già iscritto all'Albo Nazionale Agenti alla data del 31.12.2006;

ISCRIZIONE SOCIETA'-AGENTI

Per le Società (s.a.s./s.r.l./s.n.c./S.p.A - si veda la posizione alla C.C.I.A.A.), il contributo sindacale nazionale è fissato in € **550,00**.

La quota aumenta di € **66,00** per ogni Agente **oltre** il primo e di € **44,00** per ogni dipendente di agenzia **oltre i primi due**.

Qualora la Società fosse costituita da un **singolo Agente**, la quota prevista è quella indicata ai punti 1) e 2) del prospetto.

Sono considerati dipendenti coloro il cui inquadramento sia disciplinato dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per i dipendenti delle agenzie in gestione libera. A norma dell'art. 7 dello Statuto (1) i contributi devono essere versati **entro il 28 FEBBRAIO** DI OGNI ANNO.

(1) Art. 7 dello Statuto – Contributi Sindacali

L'iscritto è tenuto a versare, entro il 28 febbraio, il contributo sindacale – nazionale e provinciale alla Direzione del Sindacato Nazionale degli Agenti di Assicurazione.

Decorsa tale data l'iscritto è escluso dallo SNA e non può essere riammesso se non dopo il versamento dei contributi arretrati, con il massimo di un anno oltre l'anno in corso, salvo quelli relativi al periodo di mancata attività di agente di assicurazione.

Il contributo sindacale provinciale è costituito:

- ◆ da un importo stabilito nella misura non inferiore al 15% del contributo nazionale;
- ◆ da un'eventuale integrazione stabilita dall'Assemblea Provinciale, ai sensi dell'art. 12, lettera f).

Il contributo sindacale è dovuto per l'intero anno solare nel corso del quale si effettua l'iscrizione, salvo l'eventualità di iscrizione effettuata dopo il 30 settembre nel qual caso, pur decorrendo l'iscrizione immediatamente, il contributo viene considerato pagato per l'intero anno solare seguente, fatto salvo l'obbligo del conguaglio, qualora intervengano variazioni nei contributi sindacali.

Il contributo sindacale è intrasmissibile e non è rivalutabile.

È previsto il pagamento da parte dei Gruppi Aziendali, di una quota di accreditamento, stabilita dall'Esecutivo Nazionale. **DELIBERA** della Giunta Esecutiva Nazionale, approvata all'unanimità:

7 dicembre 1976 "la risposta a quesiti e l'assistenza agli iscritti, verrà data, a partire dal 1° gennaio 1977, soltanto dopo aver accertato, mediante fotocopia del libro paga del mese di gennaio dell'anno in corso, che il contributo sindacale è stato corrisposto nella misura dovuta".

Art. 1 REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE DELLO STATUTO omissis qualora la Sezione Provinciale ricevesse direttamente la quota dell'iscritto, essa rimetterà gli importi incassati di competenza della Direzione del Sindacato, entro il 10 del mese successivoomissis